

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2794

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOVA

Istituzione della provincia del Basso Jonio

Presentata il 28 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il territorio del Basso Jonio compreso tra il promontorio montuoso del Parco dell'Aspromonte e il Parco delle Serre Calabresi costituisce un'area omogenea e ben distinta rispetto al restante territorio ricadente nella provincia di Reggio Calabria:

dal punto di vista geografico il dorsale appenninico segna il confine naturale con la Piana di Gioia Tauro e il massiccio aspromontano chiude a sud delineando una caratteristica orografica completamente autonoma rispetto all'area dello Stretto;

dal punto di vista degli insediamenti urbani l'area del Basso Jonio presenta caratteristiche sue proprie con una fascia costiera di nuova e massiccia espansione

ed un entroterra di antichi e diffusi insediamenti urbani;

dal punto di vista economico l'area è caratterizzata da una particolare vocazione turistica i cui principali richiami sono costituiti: dal Parco d'Aspromonte e dal massiccio delle Serre Calabresi, dalle antiche città magno greche e medievali; dagli insediamenti monastici basiliani; dalle testimonianze dell'arte bizantina; dall'area del distretto minerario dello Stilaro con i resti di archeologia industriale della Ferdinanda.

I 42 comuni dell'area del Basso Jonio hanno una popolazione di 140.879 abitanti e una forte identità culturale e storica tale da aspirare legittimamente ad assumere identità istituzionale di provincia.

L'esperienza, inoltre, del Comitato dei sindaci, costituitosi nell'area in questi ultimi anni, ha rimarcato il bisogno fortemente avvertito dalle popolazioni di realizzare uno spazio di autogoverno per cui l'istituzione della provincia costituirebbe l'evoluzione naturale di questa esigenza.

La presente proposta di legge, infine, proprio per accentuare il protagonismo

dal basso, demanda ad una consultazione referendaria tra la popolazione dei 42 comuni interessati la scelta del capoluogo di provincia. In questo caso, il ricorso allo strumento di democrazia diretta, per individuare la localizzazione della sede istituzionale, costituisce l'occasione per dare forte valenza politica all'istituzione della provincia del Basso Jonio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, nell'ambito della regione Calabria, la provincia del Basso Jonio.

2. La circoscrizione territoriale della provincia del Basso Jonio comprende i seguenti comuni: Africo, Agnana C labra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, C nolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caul nia, Cimin , Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, M mmola, Marina di Gioiosa Jonica, Marone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Plac nica, Plat , Portigliola, Riace, Roccella Jonica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

ART. 2.

1. La sede dell'amministrazione provinciale   individuata mediante *referendum* consultivo tra i cittadini dei comuni di cui all'articolo 1, che si esprimono su una serie di comuni proposti nel quesito.

2. La consultazione referendaria si svolge secondo i criteri e le modalit  previsti dai singoli statuti comunali.

3. La data della consultazione referendaria   stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

4. La consultazione   valida se partecipa al voto la met  pi  uno degli aventi diritto, da calcolare sul totale complessivo degli elettori dei comuni di cui all'articolo 1, e se uno dei comuni proposti ottiene la maggioranza dei voti validi.

5. Nel caso in cui nessun comune proposto ottiene la maggioranza dei voti

validi si procede ad una seconda votazione, dopo quindici giorni dalla prima, e sono ammessi a *referendum* i due comuni che hanno ottenuto, nel primo turno, il maggior numero di voti.

6. Gli uffici comunali elettorali comunicano l'esito della consultazione referendaria ad una apposita commissione elettorale istituita con decreto del Ministro dell'interno presso l'ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria.

7. L'esito del *referendum* consultivo è proclamato dal Ministro dell'interno che provvede, entro un mese, ad emanare il decreto istitutivo della sede dell'amministrazione provinciale del Basso Jonio.

ART. 3.

1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio nazionale.

ART. 4.

1. Il Governo, sentita la regione Calabria, è delegato ad adottare i provvedimenti occorrenti alla istituzione nella provincia del Basso Jonio degli uffici periferici dello Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività tra la provincia di Reggio Calabria e la provincia del Basso Jonio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0028480